ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA
Codice Scuola **MEIC819005**
Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517
C. F. 97105960831
98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E – mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it

Circ. n.26

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA
Prot. 0014035 del 08/09/2025
IV (Uscita)

AI DOCENTI
dell'I.C. Villafranca Tirrena
AI GENITORI

AGLI ALUNNI

AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Agli Atti
All'Albo
Al sito

Oggetto: Divieto di fumo.

Si rammenta al personale docente e ATA, agli esperti, ai fornitori, ai genitori e agli alunni, a tutta l'utenza che, per gli effetti del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole è esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree esterne di pertinenza della scuola ed è esteso, **altresì, all'uso ormai molto frequente della sigaretta elettronica.**
In ragione in tali premesse si rammenta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che fissa quanto segue:
1. Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". In ragione di ciò si fa assoluto divieto di fumare sia nei locali interni sia nei cortili della scuola;
2. È fatto assoluto divieto di far uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.
Tale divieto è destinato a TUTTO il personale scolastico (DOCENTE, ATA, ausiliario, esperti a vario titolo presenti a scuola), gli alunni e si estende, altresì, con categorica determinazione, ai genitori e visitatori possibili che si trovino nelle aree interne e esterne all'edificio scolastico e nei plessi o succursali.

Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni.

Il I e il II Collaboratore del DS, i Responsabili di plesso, i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossana Ingrassia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex articolo 3, D.L. 39, 1993